



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 78

ORDINANZA SINDACALE

N. 78 DEL 03-08-2017

Oggetto: Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché divieto vendita, somministrazione e consumo di bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- durante il periodo estivo nel territorio del Comune di Montefalco si svolgono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo;
- tali iniziative richiamano in Città un pubblico di turisti e di persone provenienti da paesi limitrofi, sempre più numeroso;
- si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;
- nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendo a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;
- l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente e nella tutela dell'immagine, del decoro e della pulizia della città assicurando una fruizione del territorio, consapevole e decorosa;
- il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro della città può far registrare episodi di euforia collettiva con il conseguente possibile danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come bottiglie, bicchieri e lattine;
- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e tale valore, sulla base dei riscontri acquisiti dalle Forze di Polizia e dalle numerose segnalazioni formulate dai cittadini, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande contenute in contenitori in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro;
- quasi sempre l'abuso di alcol è causa di episodi di inciviltà e di disturbo che determina anche gravi situazioni di degrado urbano e situazioni di allarmante pericolo per la tranquillità dei fruitori dei luoghi pubblici;

- i comportamenti sino ad ora esposti, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

CONSIDERATO altresì che le ultime norme e disposizioni in tema di Gestione della Sicurezza impongono alle Amministrazioni Comunali di adottare misure più stringenti a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n.62 del 18.08.2005 e n.63 del 18.08.2005 con le quali erano stati stabiliti i divieti di vendita – rispettivamente nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali – di bevande in bottiglie di vetro e lattine nel territorio comunale di Montefalco nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

RITENUTO, a tutela della pubblica incolumità e dell'ordine pubblico, di dover adottare idoneo provvedimento nel rispetto delle nuove disposizioni al riguardo, per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- gli artt.li 9, 10, 17-bis, 17-ter e 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773;

DEFINIZIONI:

- Per “**consumo da asporto**”: si intende la vendita di bevande in vetro o latta, il cui sigillo e/o tappo sia stato rimosso dall'esercente immediatamente dopo la vendita, al fine di permetterne il consumo altrove;
- Per “**detenzione ai fini del consumo**”: si intende la detenzione in strade e luoghi pubblici di bevande in contenitori di vetro e/o latta, ancorché sigillati, per finalità diverse dal mero trasporto della merce acquistata;

ORDINA

Nel periodo che va **dal 1° luglio al 30 settembre:**

1. Dalle **ore 19,00** di ciascun giorno fino **alle ore 7,00** del giorno successivo:
 - a) È **vietata** la “**somministrazione**” e la vendita per il “**consumo da asporto**” di bevande di qualsiasi genere **in bicchieri e bottiglie di vetro aperte, ovvero contenitori di latta aperti**, da parte di:
 - Attività autorizzate, anche in forma temporanea, alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - Attività artigianali e commerciali, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, direttamente o attraverso distributori automatici;
 - Attività di vendita al minuto di generi alimentari, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, compresi i titolari di licenze di P.S. e il commercio ambulante ed in genere tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici;

- b) Le attività di ristorazione potranno regolarmente somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, esclusivamente durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli o al banco, fatto salvo il divieto assoluto di vendita per “**consumo da asporto**” di cui alla lettera a);
 - c) I titolari delle attività di cui alla lettera a) hanno l’**obbligo** di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, evitandone l’accumulo, sulla porzione di suolo pubblico ad essi affidato in concessione, comprese le aree prospicienti alla superficie concessa;
 - d) Gli esercenti destinatari della presente Ordinanza hanno l’**obbligo** di esporre al pubblico, sia all’interno che all’esterno dei locali, in area ben visibile, l’avviso allegato alla presente ordinanza;
 - e) È **vietata** la “**detenzione ai fini del consumo**” e il “**consumo**” in strade e luoghi pubblici di bevande di qualsiasi genere contenute e/o conservate in bottiglie e bicchieri di vetro ovvero in contenitori di latta. E’ altresì vietato l’abbandono nelle strade e luoghi pubblici dei suddetti contenitori;
 - f) È **vietata** l’introduzione, da parte di chiunque - nell’area ove si svolgono gli eventi delle Manifestazioni programmate nel periodo di vigenza della presente Ordinanza - bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie e bicchieri di vetro ovvero contenitori di latta, sia per uso personale che per la distribuzione, anche gratuita;
- 2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00, è vietato** il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, fatte salve le superfici affidate in concessione agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3. Dalle ore 01,00 alle ore 07,00, è vietata** la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei soggetti di cui al **punto 1, lett. a)**, sia nei locali interni che esterni, siano esse aree pubbliche oggetto di concessione o aree private in qualsivoglia altro modo concesse.

Le disposizioni della presente ordinanza si intendono derogate in occasione degli eventi “**Calici di Stelle**” ed “**Enologica**”, limitatamente ai calici acquistati e distribuiti al pubblico dal Consorzio Tutela Vini Montefalco per la degustazione dei vini. Fermo in ogni caso il divieto di cui al punto 3 della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689 e secondo la seguente ripartizione:

- Per la violazione di cui ai precedenti punti **1.a. – 1.c. – 1.d. – 1.f. – 2.** si applica la sanzione amministrativa **da € 50,00 a € 300,00**;
- Per la violazione di cui al precedente punto **1.e.** si applica la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 150,00**;
- Per la violazione di cui al precedente punto **3.** si applica la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 400,00**;

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente è raddoppiata e, per quanto riguarda le attività economiche – ai sensi dell’art.12 del D.L. 20.02.2017, n.14 convertito con modificazione dalla Legge 18.04.2017, n.48 – verrà disposta anche l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ex art.100 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18.06.1931, n.773,

DISPONE

- 1) Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza
- 2) Che copia della presente venga:
 - A. notificata a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere a tutte le

forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande anche attraverso distributori automatici del territorio comunale;

B. trasmessa a:

- Area Amministrativa, Ufficio Segreteria, Sede;
- Area Vigilanza, Ufficio Polizia Locale, Sede;
- Stazione Carabinieri, Montefalco.

Dalla Residenza Municipale,

Il Sindaco
F.to Avv. Donatella Tesei